



CITTÀ DI SAN VITO DEI NORMANNI

- Provincia di Brindisi -

Comando di Polizia Locale
SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE

IL SINDACO

Visto il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" in vigore da oggi 05 marzo 2020 e fino al 3 aprile 2020

AVVISA

la cittadinanza delle misure prescritte nel succitato DPCM con riferimento al territorio comunale di San Vito dei Normanni non rientrante nell'elenco di cui all'allegato 1 al DPCM 1 marzo 2020 e successive modificazioni.

1. Sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di **almeno 1 metro**.
2. Premesso che sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato **resta comunque consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse (non consentite, al contrario, tali sedute di allenamento nelle palestre scolastiche in concomitanza con la sospensione delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado) ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico**. Le attività motorie in genere, svolte all'aperto ovvero all'interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono ammesse **esclusivamente a condizione che sia possibile assicurare il mantenimento costante di una distanza interpersonale di almeno 1 metro**. I titolari di palestre sono responsabili del costante rispetto di tali misure. In ogni caso le associazioni e le società sportive sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano.
3. **Sono sospesi i servizi educativi per l'infanzia** di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 nonché la frequenza di università per anziani.

4. L'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, e strutture residenziali per anziani è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione.

5. E' fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

6. Al fine di promuovere la diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie, i titolari degli esercizi commerciali e attività di somministrazione di alimenti potranno ritirare presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico dell'Ente sito in Piazza Carducci volantino da affiggere all'ingresso o comunque in luogo visibile dalla clientela. Gli stessi, in considerazione del fatto che banconote e monete sono un potenziale veicolo di contagio di virus e batteri, **favoriranno l'utilizzo di strumenti alternativi di pagamento.**

Resta ferma, per qualunque fattispecie non contemplata nel presente avviso, la normativa in materia in vigore ed ogni ulteriore provvedimento delle autorità competenti.

IL SINDACO